

(N. 1667)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1951 (V. Stampato N. 993)

d'iniziativa dei Deputati MONTINI e ROSELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 APRILE 1951

Ricostituzione del comune di Ludriano, in provincia di Brescia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Ludriano, aggregato a quello di Roccafranca, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto di fusione.

Il prefetto di Brescia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, regolerà i rapporti patrimoniali e finanziari tra i due comuni suddetti.

Il comune di Ludriano-Roccafranca è soppresso.

Art. 2.

Gli organici del comune di Roccafranca e del ricostituito comune di Ludriano saranno sta-

biliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ludriano-Roccafranca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.